



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione GIP-GUP**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*\*\*\*\*

Il Giudice, dott.ssa Maria Rosa Barbieri  
all'udienza in camera di consiglio del 24.05.2022  
con l'intervento del P.M. e del Cancelliere  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di:

- [REDACTED], nato in Nigeria il 7.07.1985,  
residente in Venezia alla via [REDACTED] difeso di fiducia  
dall'avv. Francesca Guolo del Foro di Padova;

libero assente

**IMPUTATO**

Del delitto p. e p. dall'art. 7, primo comma, in relazione all'art. 2, comma 1  
lett. a), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, perché, al fine di ottenere  
indebitamente il beneficio economico mensile del Reddito di cittadinanza,  
dichiarava falsamente di risiedere in Italia da almeno dieci anni, laddove  
invece è stato iscritto per la prima volta all'anagrafe del comune di  
Trebaseleghe solo in data 24.11.2016 per immigrazione dalla Nigeria;  
consequiva così la complessiva somma di 4.211,35 euro a titolo di Reddito di  
Cittadinanza.

In Venezia, il 3 luglio 2020

p.o. INPS Direzione Provinciale di Venezia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In data 23.09.2021 il Pm in sede avanzava richiesta di giudizio immediato a  
carico di [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto in  
rubrica.

In data 4.10.2021, il Giudice emetteva decreto di giudizio immediato a seguito del quale, nei termini di legge, veniva avanzata dal difensore – ritualmente munito di procura speciale - richiesta di accesso al rito abbreviato.

All'udienza dell'8.03.2022, il Giudice disponeva rinvio stante il legittimo impedimento del difensore.

All'udienza del 24.05.2022 il Giudice, stante la richiesta di abbreviato, acquisiva documentazione prodotta dalla difesa (relativa alla restituzione dell'importo indebitamente percepito) ed invitava le parti a concludere.

Le stesse, concordemente, chiedevano l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Il Giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare la decisione, dando lettura al rientro in udienza del dispositivo, come da allegato provvedimento.

\*\*\*\*\*

È dato procedere nei confronti di [redacted] in relazione all'imputazione concernente il delitto di cui all'art.7, primo comma, legge 28 marzo 2019, n. 26, che punisce con pena della reclusione da due a sei anni la condotta di chi *«al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3 [reddito di cittadinanza, n.d.g.] rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute»*.

L'accusa riferisce all'odierno imputato di avere dichiarato, al momento della presentazione della domanda, *«di risiedere in Italia da almeno dieci anni»*, là dove il dato della visura anagrafica in atti rivela come l'interessato, cittadino nigeriano emigrato in Italia, veniva iscritto in anagrafe, come residente a Trebaseleghe, soltanto in data 24.11.2016.

Ergo, al momento della presentazione della domanda, non era in possesso del requisito in questione.

Ciò è sufficiente per ritenere integrato, sul versante oggettivo, il reato per il quale si procede.

Le medesime considerazioni non possono, di contro, reiterarsi con riferimento all'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato – in sede di interrogatorio – fornito una spiegazione plausibile dei fatti.

Vale la pena rammentare come, nel caso di specie, si verta in materia di *«falso teleologicamente volto all'ottenimento del reddito di cittadinanza»*. Il reato può dirsi essere commesso da chi *«al fine di ottenere indebitamente il beneficio»* renda o utilizzi dichiarazioni o documenti mendaci, anche omettendo informazioni dovute.

Viene in tal modo delineata una fattispecie amplissima, in termini oggettivi, la cui soglia di consumazione è anticipata alla mera condotta concernente ogni sorta di informazione inesatta e/o di carenza formale in sede di domanda di

accesso al reddito di cittadinanza. Sennonché ciò che rileva, in sede penale, è il 'τέλος': e, cioè, la reale proiezione teleologica della condotta.

Ebbene, l'██████████ dichiarava che all'epoca dei fatti, sul proprio profilo facebook, notava un annuncio nel quale si dava avviso che il CAF era chiuso per la pandemia e che, in caso di bisogno, ci si sarebbe potuti rivolgere ad un numero di telefono, il 3299314178. Cosa che lui aveva fatto.

Al numero contattato rispondeva un uomo che parlava la lingua inglese, di cui però non conosceva il nome. Quest'ultimo gli richiedeva l'ISEE e lo Spid e gli domandava da quanto tempo fosse in Italia, ma non gli forniva alcuna indicazione circa il requisito della residenza. In tal maniera, riceveva per posta la carta di reddito di cittadinanza.

Pare a questo Giudice che la versione dei fatti offerta dal giudicabile sia idonea a sollevare il ragionevole dubbio in ordine all'effettiva comprensione, ad opera di quest'ultimo, di quanto dichiarato.

Il disbrigo della pratica è, infatti, avvenuto telefonicamente, in quanto il Caf risultava effettivamente chiuso a causa della pandemia, attraverso un soggetto con il quale vi è stato uno scambio di informazioni in lingua inglese.

In tale contesto, considerate le difficoltà linguistiche dell'imputato, non può escludersi che quest'ultimo non abbia compreso quali fossero i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, ammesso che qualcuno glieli abbia spiegati.

Non risulta, infatti, approfondito – ad opera della pubblica accusa – il profilo relativo proprio alla raccolta della dichiarazione risultata essere mendace.

Che ██████████ non parlasse la lingua italiana si evince anche dalla presenza dell'interprete in sede di interrogatorio oltre che dalla circostanza che la domanda di reddito di cittadinanza risulti presentata da ██████████ ██████████, convivente dell'██████████ e già da tempo in Italia.

Dall'incarto processuale non emerge, quindi, l'intenzionalità della condotta da parte dell'imputato, di guisa da sorreggere l'imputazione, sì come formulata, tanto è vero che il predetto - una volta compreso quanto accaduto - si premurava di richiedere una rateizzazione dell'importo percepito per restituire tutto quanto percepito, così come documentato dal difensore in udienza.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 438 e ss; 530 c.p.p.,

assolve ██████████ dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Deposito della motivazione nei termini di legge.

Venezia, li 24.05.2022



*Reparto in Camera off.  
Venezia, 24-05-2022*

Il Giudice

Dott.ssa Maria Rosa Barbieri

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Mich M*  
(Dott. Nicola Ruvolo)